ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

Approvato dal Consiglio Regionale in data 15 aprile 2002 con delibera n. 62, così come modificato in data 12 aprile 2003, ed in data 14 giugno 2011

Art. 1 GRATUITO PATROCINIO

- 1) L'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere Regionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione.
- 2) II patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Presidente dell'Ordine degli psicologi.

I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente dell' Ordine degli psicologi della Regione Umbria almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro, e sul territorio di competenza dell'Ordine degli psicologi della Regione Umbria. Il patrocinio ottenuto deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà, su modulo apposito (allegato A), di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche.

3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, a richiesta delle Istituzioni non pubbliche, può rilasciare attestati

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) II Presidente, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Sviluppo della Professione.
- 2) La Commissione Sviluppo della Professione acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello regionale.

La Commissione Sviluppo della Professione, a completamento dell'istruttoria, deve inoltre acquisire la dichiarazione allegato A, di cui al comma 2 art. 1 del presente regolamento

Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione.

La Commissione Sviluppo della Professione può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:

- a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;
- c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.
- 3) La Commissione Sviluppo della Professione relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria, che adotta apposita determinazione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.